



UPI

Prot.n.531



Roma, 3 maggio 2007

AI SINDACI
AI PRESIDENTI DI PROVINCIA

LORO SEDI

Con il decreto legislativo n.152/06 la legislazione in materia ambientale è stata riorganizzata per settori specifici. La parte quarta del c.d. Codice Ambientale regola la normativa sui rifiuti ed ha previsto, come è noto, all'art. 264, co.1, lett. n.) l'abrogazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale. Tale abrogazione ha creato e tuttora genera dei dubbi circa la liceità di una imposizione (e relativa riscossione) di un tributo non più in vigore.

A tal proposito giova invece segnalare:

- già nella nota congiunta Anci e Upi, datata 11 maggio 2006, si sottolineava come l'impianto complessivo del decreto legislativo aveva delineato un processo articolato di realizzazione del nuovo sistema di gestione e di riparto delle competenze tra tutti i diversi soggetti istituzionali coinvolti: la lettera i, co.1, dello stesso art. 264 è in questo senso molto esplicita, prevedendo una abrogazione dell'intero decreto Ronchi solo quando si fosse completato il passaggio dalla "preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto", al fine di "assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità". (ALL.1)
- medesimo criterio è stato adottato dal Dipartimento per le politiche Fiscali che, nella nota 14773 del 5.6.06, inviata al Ministero dell'Ambiente, sottolineava anche la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004, con la quale si ricordava il "limite discendente dal divieto di procedere nel senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 Cost. e cost. di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali" (ALL.2)
- Per quanto invece concerne la volontà del legislatore nazionale, va ricordato il comma 184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la quale si stabilisce che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007". Questo, come anche sottolineato dal Dipartimento per le politiche fiscali nella nota 6415 del 5.4.07, risponde alla "volontà del legislatore di evitare qualsiasi modifica del regime già operante nell'ente locale, proprio al fine di impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice ambientale".
- Infine va ricordato il testo del secondo decreto correttivo e integrativo del dlgs 152/06, approvato nel Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre, ora all'attenzione delle Commissioni parlamentari per il relativo parere, con il quale viene abrogata la lettera n, co. 1 dell'art. 264 del Codice Ambientale (ALL.3).

Stante le suesposte indicazioni si invitano gli enti in indirizzo a mantenere invariato il regime di prelievo e dunque l'attività di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

IL PRESIDENTE UPI
- Fabio Melilli -

IL PRESIDENTE ANCI
- Leonardo Domenici -